Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 305

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA   ROMA - Venerdì, 30 novembre 1962   SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 305 DEL 30 NOVEMBRE 1962:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 31 ottobre 1962, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(6872)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 305 DEL 30 NOVEMBRE 1962:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 53: **Trafilati S.p.A., in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 14 novembre 1962. — **Immobiliare Selvapiana, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 13 novembre 1962. — **Società per Azioni Ville Turro, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 15 novembre 1962. — **Fabbrica Cappelli di Feltro Vanzina, società per azioni, in Pavia:** Obbligazioni sorteggiate il 16 ottobre 1962. — **S.O.F.I.A. - Società Operazioni Fondiarie Italiana per Azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1962. — **« Foro Frumentario Società per Azioni », in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1962. — **« Società Edison », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 15 novembre 1962. — **Società Manifattura Ceramica Pozzi S.p.A., in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 9 novembre 1962. — **Società per Azioni Fratelli Bozzalla fu Federico e C., in Milano:** Obbligazioni del prestito obbligazionario di L. 80.000.000 sorteggiate il 30 ottobre 1962. — **Società per Azioni Fratelli Bozzalla fu Federico e C., in Milano:** Obbligazioni del prestito obbligazionario di L. 75.000.000 sorteggiate il 30 ottobre 1962. — **Società per Azioni Fratelli Bozzalla fu Federico e C., in Milano:** Obbligazioni del prestito obbligazionario di L. 90.000.000 sorteggiate il 30 ottobre 1962. — **Immobiliare Abduana S.p.A., in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 9 novembre 1962. — **L. Oberrauch - Figli - società per azioni, Bolzano:** Obbligazioni sorteggiate il 23 ottobre 1962. — **Stagionatura della seta e controlli tessili S.p.A., in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 20 novembre 1962. — **« Cotonificio Felice Fossati Società per Azioni », in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 14 novembre 1962. — **« Filatura e Tessitura Meccanica Fossati Lamperti Società per Azioni », in Monza:** Obbligazioni sorteggiate il 3 novembre 1962. — **Ledoga S.p.A., in Milano:** Obbligazioni « Serie E » sorteggiate il 20 novembre 1962. — **« Antibiotici Lepetit S.p.A. », in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 20 novembre 1962. — **Ledoga S.p.A., in Milano:** Obbligazioni « Serie A e M » sorteggiate il 20 novembre 1962. — **« Società per Azioni S.I.M.B.I. », in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1962. — **Baia d'argento, società per azioni, in Sabaudia:** Obbligazioni sorteggiate il 13 novembre 1962. — **F. & P. Ingegnoli e Soci, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 15 novembre 1962. — **Soc. p. A. Esercizio Impianto Gas - Cremona:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1962. — **Società vetrerie riunite Angelo Bordoni e di S. Paolo, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 20 settembre 1962. — **Società per Azioni Giuseppe Olmo - Superflexite Italiana, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 marzo 1962. — **ISVEIMER - Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Italia Meridionale, Ente di diritto pubblico, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 15 novembre 1962. — **Banco di Napoli, Istituto di Credito di Diritto Pubblico:** Obbligazioni sorteggiate il 14 novembre 1962. — **Banca Centrale di Credito Popolare - Centrobanca, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1962. — **« Asborno » Saponerie Liguri, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1962. — **Società per Azioni Conceria Italo Zavater & F.lli Barana, in S. Giovanni Lupatoto (Verona):** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1962. — **Società per Azioni Vetreria Savonese Angelo Viglienzoni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 17 novembre 1962. — **Molino Elettrico Chiesese - M.E.C., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1962. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni sorteggiate il 27 novembre 1962. — **CIELI - Compagnia Imprese Elettriche Liguri, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 19 novembre 1962. — **Ceat - Gomma, società per azioni, in Torino:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 ottobre 1962, n. **1612.**

Riordinamento dell'Istituto agronomico per l'oltremare, con sede in Firenze.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

DENOMINAZIONE - COMPITI

Art. 1.

L'Istituto agronomico per l'oltremare, di cui alla legge 11 giugno 1959, n. 404, è riordinato a norma della presente legge.

Art. 2.

L'Istituto agronomico per l'oltremare, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, lettera *e*), della legge 29 aprile 1953, n. 430, è l'organo di consulenza ed assistenza del Ministero degli affari esteri nel campo tecnico, scientifico agrario.

Art. 3.

L'Istituto ha per compito lo svolgimento di attività di studio, di insegnamento, di consulenza e di assistenza, nell'interesse della diffusione e dell'incremento della tecnica agraria e del lavoro agricolo italiano all'estero, della collaborazione tecnica internazionale nel campo dell'agricoltura, della partecipazione italiana al progresso della scienza e della tecnica.

Art. 4.

Per l'assolvimento dei compiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3, l'Istituto:

1) esprime il suo avviso ove richiesto sulle questioni di economia e di tecnica agraria che interessano l'emigrazione o altri servizi;

2) compie le ricerche ed esegue le missioni all'estero di cui è di volta in volta incaricato;

3) collabora allo studio dei territori ed alla preparazione dei programmi di sviluppo economico e di migrazione agricola;

4) collabora allo studio ed allo svolgimento dei programmi di assistenza tecnica internazionale nel campo dell'agricoltura, da formulare d'intesa col Ministero dell'agricoltura e delle foreste e col Ministero degli affari esteri;

5) cura la raccolta di materiale bibliografico e documentario attinente all'agricoltura ed all'avvaloramento economico-agrario dei territori sede ed oggetto di emigrazione agricola;

6) provvede alla raccolta, al coordinamento ed alla conservazione delle documentazioni riguardanti il lavoro e la tecnica agraria italiana all'estero;

7) promuove l'istituzione e lo svolgimento di speciali corsi di insegnamento tecnico-agrario, di riunioni di orientamento e di informazioni, per italiani e per stranieri ed in particolare per i figli degli italiani all'estero e concede ospitalità, nei suoi laboratori e servizi, a studiosi e tecnici italiani e stranieri.

Art. 5.

L'Istituto inoltre:

a) su richiesta ed in conformità delle direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa col Ministero degli affari esteri, esegue studi ed indagini inerenti all'agricoltura ed all'economia agraria dei Paesi tropicali e subtropicali ed eventualmente di altri territori, o su argomenti vari che possono avere particolare interesse ai fini dell'economia agraria nazionale; svolge inoltre corsi informativi e di aggiornamento per tecnici agricoli, anche dipendenti dall'Amministrazione statale, sui problemi dell'agricoltura dei Paesi stranieri;

b) d'intesa col Ministero della pubblica istruzione svolge le attività didattiche di cui all'articolo 6;

c) collabora col Ministero del lavoro e della previdenza sociale nella organizzazione dei corsi di qualificazione agricola per emigranti e, se richiesto, vigila sul loro svolgimento tecnico-scientifico;

d) mantiene rapporti con gli Istituti di ricerca e di insegnamento dei Paesi tropicali e subtropicali ed eventualmente di altri territori e con i tecnici agrari italiani che operano all'estero, in collegamento, ove necessario, con gli Istituti di sperimentazione agraria nazionali;

e) promuove e svolge ricerche al fine di contribuire al progresso dell'agricoltura tropicale e subtropicale e delle discipline attinenti;

f) funziona quale centro di assistenza tecnica scientifica e di consulenza per gli agricoltori ed i lavoratori italiani che vivono all'estero o che intendono emigrare;

g) promuove e cura la pubblicazione di opere e di periodici sulle materie di propria competenza;

h) raccoglie, studia e conserva campioni di prodotti ed i materiali che interessino comunque la sua attività.

L'Istituto è autorizzato ad eseguire ricerche e studi anche a richiesta di Amministrazioni pubbliche non statali, di Enti e di privati.

Art. 6.

L'Istituto adempie alla funzione didattica della preparazione di tecnici agricoli per l'esercizio dell'agricoltura nei Paesi subtropicali e tropicali, in conformità alle disposizioni del Ministero della pubblica istruzione.

L'Istituto e l'Università degli studi di Firenze promuovono accordi, ai fini dell'istituzione, in seno alla Facoltà di agraria e con le modalità prescritte dalle norme sulla istruzione universitaria, di corsi di specializzazione in agricoltura subtropicale e tropicale per i laureati in scienze agrarie ed in scienze forestali da svolgersi a cura dell'Istituto e presso la sua sede.

Tali accordi sono conclusi con apposite convenzioni stipulate tra l'Istituto e l'Università ed approvate con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con quelli per la pubblica istruzione e per il tesoro.

In deroga alla legge 15 giugno 1931, n. 889, è consentita la istituzione presso l'Istituto di un corso annuale di specializzazione nell'agricoltura subtropicale e tropicale, cui sono ammessi i periti agrari provenienti dagli Istituti tecnici agrari.

Ai corsi di cui ai commi secondo e quarto del presente articolo possono anche essere ammessi rispettivamente laureati in agraria e periti agrari muniti di equipollenti titoli di studi agrari rilasciati da Istituti esteri e riconosciuti validi, a tale fine, dal Ministero della pubblica istruzione.

L'Istituto è, inoltre, autorizzato ad istituire ed a svolgere, d'intesa col Ministero della pubblica istruzione e con le altre Amministrazioni eventualmente interessate, nei limiti ed agli effetti delle disposizioni vigenti in materia, corsi liberi di insegnamento delle discipline attinenti all'agricoltura tropicale e subtropicale, destinati a coloro che non abbiano i titoli prescritti per l'ammissione ai corsi di cui ai sopracitati commi secondo e quarto del presente articolo.

Con il regolamento di esecuzione di cui al successivo articolo 34, saranno disciplinati l'ordinamento dei corsi previsti dal presente articolo, nonchè la misura dei compensi da corrispondere ai professori incaricati che vi prendono parte.

CAPO II

ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 7.

L'Istituto è amministrato da un Comitato composto:

a) dal direttore generale che lo presiede;

b) da due membri nominati dal Ministero degli affari esteri;

c) da due membri designati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

d) da un membro designato dal Ministero della pubblica istruzione;

e) da un membro designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

f) da un membro designato dal Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato);

g) dall'avvocato distrettuale dello Stato di Firenze.

Un funzionario dell'Istituto con qualifica non superiore a capo laboratorio straordinario, nominato dal Comitato, esercita le funzioni di segretario.

I membri del Comitato che non facciano parte di esso in ragione della loro carica, sono nominati con decreto del Ministro per gli affari esteri, su designazione delle rispettive Amministrazioni; essi durano in carica un quadriennio e possono essere confermati.

I membri nominati in sostituzione di altri, venuti a cessare per qualsiasi motivo durante il quadriennio, restano in carica fino alla scadenza del periodo per il quale erano stati nominati quelli che hanno sostituito.

Art. 8.

Il Comitato si riunisce almeno due volte all'anno e delibera a maggioranza assoluta. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Per la validità delle riunioni è necessaria in prima convocazione, la presenza di almeno sei membri ed in seconda convocazione la presenza di almeno quattro membri.

Art. 9.

Il Comitato compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione secondo le norme stabilite dal regolamento di esecuzione di cui al successivo articolo 34.

Il direttore generale adotta i provvedimenti di urgenza riferendone al Comitato stesso per la ratifica, alla prima adunanza successiva.

Art. 10.

Le funzioni del Consiglio di amministrazione, di cui all'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esercitate dal Comitato, integrato, all'uopo, da due rappresentanti del personale dell'Istituto, scelti dal Comitato medesimo e nominati con decreto del Ministro per gli affari esteri all'inizio di ogni biennio.

Le funzioni della Commissione di disciplina, di cui all'articolo 148 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esercitate da una Commissione costituita dal direttore generale, che la presiede, da un capo laboratorio di 1ª classe e da un capo laboratorio di 2ª classe.

Un funzionario dell'Istituto disimpegna le funzioni di segretario della predetta Commissione. I componenti ed il segretario della Commissione di disciplina sono nominati ogni biennio dal Ministro per gli affari esteri.

Art. 11.

Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli affari esteri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Egli dirige, disciplina e coordina tutti gli uffici, laboratori e servizi dell'Istituto; ha alla sua dipendenza il personale ad essi adibito; sovraintende a tutte le attività dell'Istituto vigilando affinchè esse si svolgano in conformità delle norme di legge e di regolamento ed impartisce le direttive per il migliore svolgimento di tali attività.

In particolare il direttore generale:

a) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato;

b) ordina, nei limiti del bilancio approvato e nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti, l'esecuzione dei lavori, delle provviste e delle spese, previa delibera, ove prescritto, del Comitato.

Nello svolgimento delle sue mansioni il direttore generale è coadiuvato, e sostituito in caso di assenza o di impedimento, dal vice direttore generale.

CAPO III
AMMINISTRAZIONE

Art. 12.

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Istituto sono forniti:

1) dallo Stato mediante contributo da determinare annualmente con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri;

2) dai proventi delle tasse scolastiche, delle pubblicazioni, dell'Azienda agraria sperimentale e dei servizi vari;

3) dai proventi di qualsiasi specie derivanti all'Istituto, in conseguenza del suo funzionamento, compresi quelli per l'eventuale alienazione di materiali fuori uso;

4) da eventuali contributi di Amministrazioni pubbliche e private, Enti ed Organizzazioni nazionali ed estere.

Art. 13.

Le spese ordinarie dell'Istituto sono costituite:

1) dalle spese per il personale a qualunque titolo;

2) dalle spese per il normale funzionamento degli uffici e servizi e per la manutenzione degli immobili, dei mobili e dei materiali di arredamento;

3) dalle spese per il funzionamento e l'incremento dei laboratori, della biblioteca, della fototeca e del museo, dei prodotti agrari, zootecnici e forestali;

4) dalle spese per la conduzione della Azienda agraria sperimentale;

5) dalle spese per lo svolgimento delle attività didattiche di cui all'articolo 6;

6) dalle spese per la pubblicazione di opere e periodici;

7) dalle spese per contributi, premi e borse di studio.

Nello stato di previsione della spesa dell'Istituto è iscritto uno speciale fondo di riserva per l'eventuale integrazione, mediante decreti del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con quello per il tesoro, nel corso dell'esercizio finanziario, degli altri articoli di spesa inerenti al funzionamento.

L'eventuale avanzo di gestione dell'Istituto, accertato alla fine di ogni esercizio finanziario, è versato al Tesoro dello Stato.

Art. 14.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo, che comprende il rendiconto finanziario ed il rendiconto patrimoniale, sono presentati all'approvazione del Parlamento, rispettivamente in allegato allo stato di previsione della spesa ed al conto consuntivo del Ministero degli affari esteri.

La gestione del bilancio è sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti.

Art. 15.

L'Istituto è tenuto all'osservanza delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, in quanto non siano modificate dalle norme della presente legge.

Art. 16.

Il servizio di cassa dell'Istituto è effettuato dalla Sezione di tesoreria provinciale di Firenze. A questo effetto presso la suddetta Tesoreria è aperta una contabilità speciale alla quale affluiscono tutte le entrate di competenza dell'Istituto ed alla quale sono imputati i pagamenti da farsi per conto di esso.

Art. 17.

Il controllo sulla gestione dell'Istituto è esercitato dalla Ragioneria regionale dello Stato di Firenze la quale svolge pure il servizio di ragioneria presso l'Istituto medesimo.

Per le funzioni di cui al precedente comma valgono le disposizioni vigenti per le ragionerie centrali, in quanto applicabili.

Art. 18.

L'Istituto conserva in uso i capitali, l'Azienda agraria sperimentale ed i materiali di qualsiasi natura di cui è attualmente in possesso, provvede alla formazione ed all'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili e di quelli immobili patrimoniali.

Un impiegato di ruolo dell'Istituto, con qualifica non inferiore a quella di archivista, è incaricato delle funzioni di cassiere e di consegnatario dei mobili, arredi, utensili, apparecchi scientifici, pubblicazioni e di ogni altro oggetto in amministrazione all'Istituto stesso.

Il consegnatario-cassiere è soggetto, in quanto applicabili, alle disposizioni di cui al regio decreto 20 ottobre 1924, n. 1796, che approva il regolamento per le gestioni affidate ai consegnatari-cassieri dell'Amministrazione centrale e successive modificazioni.

CAPO IV

PERSONALE

Art. 19.

Per l'attuazione dei compiti dell'Istituto, sono istituiti i ruoli organici di cui alle tabelle *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, *F*, *G* ed *H* allegate alla presente legge.

Art. 20.

Al personale appartenente ai ruoli organici di cui al precedente articolo 19 si applicano, salvo quanto stabilito dai successivi articoli 21, 22, 23 e 24, le disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti civili dello Stato.

Salvo il disposto degli articoli 23 e 24 il Comitato può deliberare, con parere motivato, il conferimento delle promozioni mediante esame di idoneità (carriera direttiva e carriera di concetto) e scrutinio per merito comparativo (carriere esecutive), qualora i posti disponibili per le promozioni non consentano la determinazione del numero dei posti da riservare alle promozioni per concorso per merito distinto (carriera direttiva e carriere di concetto), e per concorso per esame (carriere esecutive).

Art. 21.

Le promozioni alle qualifiche di capo laboratorio di prima classe e di vice direttore generale si conseguono come segue:

a vice capo laboratorio di 1ª classe, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i vice capo laboratorio di 2ª classe che abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica;

a capo laboratorio straordinario, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i vice capo laboratorio di 1ª classe che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica;

a capo laboratorio ordinario di 2ª classe, mediante esame di idoneità al quale sono ammessi i capo laboratorio straordinari che abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica;

a capo laboratorio di 1ª classe, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i capo laboratorio di 2ª classe che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica;

a vice direttore, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i capo laboratorio di 1ª classe che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 22.

Il personale del ruolo dei segretari e bibliotecari consegue la promozione alle qualifiche di primo segretario, segretario principale e segretario capo ed equiparate come segue:

a primo segretario ed equiparata, mediante concorso per merito distinto o esame di idoneità ai quali sono ammessi gli impiegati dello stesso ruolo rispettivamente con 11 e 13 anni di effettivo servizio nella carriera alla data di pubblicazione del relativo bando;

a segretario principale e a segretario capo e qualifiche equiparate, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli impiegati della qualifica immediatamente inferiore che abbiano compiuto 5 anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.

Art. 23.

Il personale del ruolo dei disegnatori consegue la promozione alla qualifica di primo disegnatore mediante esame di idoneità al quale sono ammessi gli impiegati dello stesso ruolo con 13 anni di effettivo servizio nella carriera alla data di pubblicazione del relativo bando.

Art. 24.

Il personale del ruolo tecnico consegue la promozione alle qualifiche di tecnico di prima classe e di tecnico principale come segue:

a tecnico di prima classe mediante esame di idoneità al quale sono ammessi gli impiegati dello stesso ruolo con 15 anni di effettivo servizio nella carriera alla data di pubblicazione del relativo bando;

a tecnico principale mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i tecnici di prima classe che abbiano compiuto 8 anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 25.

L'Istituto provvede a versare in conto entrate del Tesoro le ritenute sugli stipendi ed assegni pensionabili stabilite dalle vigenti disposizioni sulle pensioni per gli impiegati civili dello Stato, nonchè al versamento agli Enti ed Uffici destinatari delle altre ritenute assistenziali, previdenziali ed erariali stabilite da disposizioni legislative.

Capo V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 26.

Il personale dell'Istituto appartenente ai ruoli organici di cui alle tabelle 1, 2, 3 allegate al regio decreto-legge 27 luglio 1938, n. 2205, convertito, con modificazioni, nella legge 19 maggio 1939, n. 737, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è, salvo quanto disposto con i successivi articoli 27, 28 e 29, inquadrato nelle corrispondenti carriere e qualifiche previste dalle annesse tabelle *A, B, C, E*, secondo l'ordine di ruolo e con l'anzianità di qualifica e complessiva maturate alla predetta data.

Art. 27.

I tecnici appartenenti al ruolo del personale subalterno di cui alla tabella 4 allegata al regio decreto-legge 27 luglio 1938, n. 2205, convertito, con modificazioni, nella legge 19 maggio 1939, n. 737, in servizio presso l'Istituto alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati nel ruolo tecnico della carriera esecutiva di cui alla tabella *F*, annessa alla presente legge.

Art. 28.

L'inquadramento di cui al precedente articolo 27 è effettuato nelle qualifiche di tecnico di 2ª classe e di tecnico di 3ª classe, qualora il personale interessato abbia maturato, alla data di entrata in vigore della presente legge, un'anzianità di effettivo servizio prestato nel ruolo di provenienza di almeno, rispettivamente, sette e due anni.

L'inquadramento è effettuato nella qualifica di tecnico aggiunto in prova, qualora l'anzianità anzidetta risulti inferiore a due anni.

L'eccedenza di anzianità maturata nel ruolo di provenienza, rispetto a quella utile per l'immissione nella nuova qualifica, è conservata a tutti gli effetti.

Art. 29.

I bidelli appartenenti al ruolo del personale subalterno di cui alla tabella 4 allegata al regio decreto-legge 27 luglio 1938, n. 2205, convertito, con modificazioni, nella legge 19 maggio 1939, n. 737, sono inquadrati nella corrispondente qualifica di usciere della carriera del personale ausiliario, di cui all'annessa tabella *G*, secondo l'ordine di ruolo e con l'anzianità maturata nella qualifica di bidello alla data di entrata in vigore della presente legge.

Peraltro il personale di cui al precedente comma, che abbia disimpegnato, per almeno un quinquennio, alla data di entrata in vigore della presente legge, funzioni proprie della carriera esecutiva tecnica può essere inquadrato, a domanda, nella qualifica iniziale di detta carriera.

Il personale di cui al precedente comma conserva, a titolo di assegno personale riassorbibile con i successivi aumenti di stipendio, l'eventuale eccedenza dello stipendio di cui risulti organicamente provvisto alla data del provvedimento d'inquadramento nella carriera esecutiva, rispetto a quello spettantegli nella nuova posizione.

Art. 30.

Gli operai temporanei in servizio presso l'Istituto alla data di entrata in vigore della presente legge sono immessi nel ruolo degli operai permanenti di cui alla annessa tabella *H*, con l'osservanza delle norme previste dalla legge 26 febbraio 1952, n. 67, e successive modificazioni.

Art. 31.

Gli impiegati del ruolo aggiunto al ruolo organico della carriera dei cancellieri del Ministero degli affari esteri che prestano servizio all'Istituto da almeno due anni, nella prima attuazione della presente legge e non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della stessa, possono essere inquadrati a domanda entro i limiti consentiti dall'organico del ruolo dei segretari e bibliotecari di cui alla tabella *B*, annessa alla presente legge, mediante decreto del Ministero per gli affari esteri, su conforme deliberazione del Comitato e previo parere favorevole dell'Amministrazione di appartenenza.

L'inquadramento è effettuato nella qualifica corrispondente a quella rivestita nel ruolo di provenienza e con l'anzianità complessiva e la qualifica maturate nel ruolo medesimo.

Art. 32.

Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge il personale del ruolo tecnico superiore del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, comandato presso il Ministero degli affari esteri ed in servizio all'Istituto può essere inquadrato, a domanda, mediante decreto del Ministro per gli affari esteri, su conforme deliberazione del Comitato e previo parere favorevole del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nel ruolo di cui all'annessa tabella *A*.

L'inquadramento ha luogo con la qualifica corrispondente a quella rivestita e con l'anzianità complessiva e di qualifica maturata nel ruolo di provenienza.

Art. 33.

Il personale già inquadrato in soprannumero nei ruoli di cui alle tabelle 2 e 3 allegate al regio decreto-legge 27 luglio 1938, n. 2205, convertito, con modificazioni, nella legge 19 maggio 1939, n. 737, a norma, rispettivamente, dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496 e dell'articolo 1 della legge 17 aprile 1957, n. 270, permane nella posizione di soprannumero anche nella qualifica attribuita per effetto dell'inquadramento previsto dal precedente articolo 26.

I posti in soprannumero saranno assorbiti con la promozione alla qualifica superiore od in seguito a cessazione dall'appartenenza al ruolo, per qualsiasi motivo, degli impiegati di cui al precedente comma.

Capo VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste, sentito il Consiglio di Stato, sarà emanato il regolamento di esecuzione della legge medesima.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste saranno apportate le necessarie modificazioni allo statuto della Sezione agraria di Istituto tecnico superiore, approvato con

regio decreto 22 settembre 1939, n. 2054, e le varianti che si rendessero necessarie ai programmi di insegnamento e di esame.

Art. 35.

Sono abrogate le disposizioni di cui al regio decreto-legge 27 luglio 1938, n. 2205, e successive modificazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 ottobre 1962

SEGNI

FANFANI — PICCIONI — TREMELLONI — GUI — RUMOR — BERTINELLI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

TABELLA *A*

CARRIERA DIRETTIVA

RUOLO SCIENTIFICO

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
900	Direttore generale	1
670	Vice direttore generale	1
500	Capo laboratorio di 1ª classe	6
402	Capo laboratorio di 2ª classe	
325	Vice capo laboratorio di 1ª classe	7
271	Vice capo laboratorio di 2ª classe	
229	Vice capo laboratorio straordinario	
		15

TABELLA *B*.

CARRIERE DI CONCETTO

RUOLO DEI SEGRETARI E BIBLIOTECARI

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
500	Segretario capo e bibliotecario capo	4
402	Segretario principale	
325	Primo segretario	
271	Segretario	
229	Segretario aggiunto	
202	Vice segretario	
		4

TABELLA *C*.

RUOLO DEGLI ESPERTI AGRARI

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
500	Esperto agrario capo	1
402	Esperto agrario principale	2
325	Primo esperto agrario	2
271	Esperto agrario	5
229	Esperto agrario aggiunto	
202	Vice esperto agrario	
		10

TABELLA *D*.

RUOLO DEI DISEGNATORI

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
402	Disegnatore principale	2
325	Primo disegnatore	
271	Disegnatore	
229	Disegnatore aggiunto	
202	Vice disegnatore	
		2

TABELLA *E*.

CARRIERE ESECUTIVE

RUOLO D'ORDINE

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
271	Archivista capo	1
229	Primo archivista	1
202	Archivista	6
180	Applicato	
157	Applicato aggiunto	
		8

TABELLA *F*.

RUOLO TECNICO

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
271	Tecnico principale	5
229	Tecnico di 1ª classe	
202	Tecnico di 2ª classe	
180	Tecnico di 3ª classe	
157	Tecnico aggiunto	
		5

TABELLA *G*.

CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
173	Commesso	1
159	Usciere capo	2
151	Usciere	4
142	Inserviente	
		7

TABELLA *H*.

RUOLO DEGLI OPERAI PERMANENTI

Categoria	Qualifica	Numero dei posti
I	Capo coltivatore	1
II	Operaio coltivatore	1
III	Aiuto operaio coltivatore	2
		4

LEGGE 7 novembre 1962, n. **1613**.

Adeguamento del diritto di scritturato di cui alla tabella allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 870.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il diritto di scritturato delle note, domande, certificati e copie indicati nella tabella allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 870, è stabilito in lire 120 per ogni facciata scritta.

Art. 2.

Ferme restando le norme che pongono a carico dei conservatori dei registri immobiliari tutte le spese di ufficio delle Conservatorie, le somme riscosse per diritti di scritturato non sono soggette a contributo allo Stato o ritenute, ad eccezione del contributo stabilito dall'articolo 1 della legge 30 marzo 1961, n. 254.

Le somme riscosse per diritto di scritturato sono, peraltro, soggette a distinta resa di conto e l'eccedenza di esse, rispetto alle spese effettivamente sostenute dai conservatori per la copiatura, va per intero versata allo Stato con le modalità che verranno fissate dal Ministro per le finanze con proprio decreto.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 novembre 1962

SEGNI

FANFANI — TRABUCCHI — TREMELLONI — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 14 novembre 1962, n. **1614**.

Aumento del contributo annuo a favore dell'Unione italiana ciechi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1962 il contributo annuo ordinario a favore dell'Unione italiana ciechi di cui alla legge 14 ottobre 1960, n. 1216, è elevato da lire 50 milioni a lire 75 milioni.

E' altresì concesso alla predetta Associazione un contributo straordinario di lire 37,5 milioni.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte, nell'esercizio 1962-63, con un'aliquota delle entrate di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 206, concernente variazioni delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile delle categorie *A* e *B*.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 novembre 1962

SEGNI

FANFANI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 14 novembre 1962, n. **1615**.

Modifica agli articoli 3 e 5 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, recante norme per la nomina dei presidi e dei direttori delle Scuole e degli Istituti di istruzione secondaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 3 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, è sostituito dal seguente:

« I concorsi, di cui ai precedenti articoli, sono indetti, almeno ogni due anni, con decreto ministeriale, il quale determina il numero dei posti da conferire, le modalità e i termini per la presentazione delle domande e dei titoli ».

Art. 2.

L'articolo 5 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, è sostituito dal seguente:

« I vincitori hanno diritto, in ordine di graduatoria, alla scelta della sede fra quelle rimaste disponibili dopo il movimento annuale e limitatamente ad esse ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1962

SEGNI

FANFANI — GUI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 14 novembre 1962, n. **1616**.

Provvedimenti a favore delle nuove costruzioni nonchè per i miglioramenti al naviglio, agli impianti e alle attrezzature della navigazione interna.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Contributo statale per costruzioni di nuovi natanti destinati alla navigazione interna)

Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le costruzioni — effettuate per conto di committenti nazionali — dei natanti indicati nel successivo articolo 2 e destinati ad essere impiegati in esercizio sulle vie d'acqua interne, possono beneficiare, per la durata massima di dieci anni, di un contributo annuo, da parte dello Stato, del 3 per cento della spesa riconosciuta occorrente.

Art. 2.

(Natanti ammessi al contributo)

I natanti ai quali è applicabile il disposto di cui al precedente articolo 1 sono i seguenti:

a) i rimorchiatori con potenza del motore, sull'asse, non inferiore a 100 cavalli;

b) le navi, con o senza propulsione meccanica, adibite al trasporto di merci, aventi una portata utile non inferiore a 100 tonnellate;

c) le navi con propulsione meccanica adibite al trasporto di persone in servizio pubblico di linea, con una capacità di trasporto di almeno 100 viaggiatori;

d) i traghetti, per il trasporto di persone e veicoli, con o senza propulsione meccanica e con una capacità di trasporto di almeno 5 tonnellate di portata utile.

Detti natanti per beneficiare di tale contributo devono essere costruiti da cantieri nazionali, fra i quali hanno titolo di preferenza, a parità di condizioni offerte al committente, quelli dislocati lungo la rete idroviaria interna.

Sugli stessi natanti indicati nei paragrafi *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del presente articolo può essere consentita l'installazione di motori usati, di produzione nazionale od estera, nel qual caso il prezzo del motore è escluso, ai fini dell'applicazione del medesimo beneficio di cui al precedente articolo 1, dal computo della spesa riconosciuta occorrente per la costruzione del relativo natante.

La ripartizione del contributo sarà fatta in modo che non oltre un terzo sia destinato al naviglio per trasporto di persone.

Art. 3.

(Contributo statale per ammodernamento natanti)

Il contributo statale previsto dall'articolo 1 della presente legge può inoltre essere accordato, nella stessa misura ed alle stesse condizioni stabilite in detto articolo, nei casi in cui i proprietari di natanti, che rientrino in una delle categorie elencate nel precedente articolo e che siano già in esercizio sulle vie d'acqua interne, intendano apportare a tali natanti i seguenti ammodernamenti:

a) installazione di apparati motori di nuova costruzione, prodotti da industrie nazionali o straniere, su quei natanti che ne siano sprovvisti, o sostituzione di detti nuovi apparati a quelli ormai inefficienti o antieconomici;

b) installazione di nuove apparecchiature tecniche di bordo che siano riconosciute di notevole utilità per un migliore impiego dei relativi natanti.

Art. 4.

(Modalità di ammissione al contributo statale)

Coloro che intendono avvalersi delle disposizioni stabilite dai precedenti articoli 1, 2 e 3, devono avanzare domanda al Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - corredandola, nel termine di 180 giorni dalla data della sua presentazione, con un dettagliato progetto tecnico e finanziario.

Nei limiti degli stanziamenti stabiliti dal primo comma dell'articolo 11 della presente legge, il Ministro per i trasporti, sentito il Comitato superiore per la navigazione interna, decide sull'accoglimento o meno di tali domande in rapporto alle esigenze ed alle caratteristiche della navigazione interna nazionale, avuto riguardo all'impiego al quale il natante è destinato.

Il Ministro può promuovere e consentire, indicando le modalità ed i termini, raggruppamenti di richiedenti ai fini della costruzione di singole navi, o della motorizzazione di quelle già in esercizio.

Art. 5.

(Esenzione da requisizione e da noleggio obbligatorio)

I natanti ammessi al contributo di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge sono esenti da requisizione e da noleggio obbligatorio per la durata di cinque anni dalla data di entrata in effettivo esercizio, salvo caso di guerra o altri casi di emergenza determinati con decreto del Presidente del Consiglio sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 6.

(Condizioni generali per l'effettivo godimento del beneficio)

I lavori di costruzione o di ammodernamento dei natanti previsti negli articoli 1, 2 e 3 della presente legge devono essere iniziati, sotto pena di decadenza dal relativo contributo statale, entro sei mesi dalla data di ammissione a tale contributo. La stessa decadenza si verifica anche quando il committente, pur avendo fatto iniziare i lavori, non presenti al Ministero dei trasporti, entro il predetto termine; copia autentica del contratto stipulato con il costruttore e regolarmente registrato.

Per continuare ad usufruire del relativo contributo statale fino a completo esaurimento del medesimo, i natanti devono entrare in effettivo esercizio — previa iscrizione nei registri degli Ispettorati di porto, o degli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, territorialmente competenti — nei termini stabiliti dall'apposito regolamento di attuazione di cui all'articolo 13 della presente legge, e devono essere mantenuti, per almeno dieci anni da tale entrata in esercizio, nelle condizioni di idoneità fissate nei rispettivi certificati di cui all'articolo 72 del regolamento per la navigazione interna approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631.

Per il periodo in cui le sopraddette condizioni di idoneità vengano a mancare per fatto del proprietario, resta sospesa la corresponsione dell'accordato contributo statale.

Per i natanti ammessi al contributo statale di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge, il trasferimento d'iscrizione nei registri per la navigazione marittima può aver luogo solo previa autorizzazione da rilasciarsi, di volta in volta, dal Ministero dei trasporti, sentito il Comitato superiore della navigazione interna.

Dei medesimi natanti anzidetti è vietata inoltre l'alienazione a stranieri per tutto il periodo di durata del relativo contributo statale.

Art. 7.

(Contributo statale per nuove costruzioni e attrezzature portuali)

Analogamente al disposto degli articoli 1 e 3 della presente legge, e per un triennio dalla data dell'entrata in vigore della medesima, anche alle nuove costruzioni per il deposito delle merci e alle nuove attrezzature destinate ad uso pubblico nell'ambito delle zone portuali della navigazione interna, può essere corrisposto un contributo statale, per un periodo non superiore ad anni dieci, fino all'aliquota massima del 3 per cento della spesa riconosciuta occorrente per la costruzione del deposito o la installazione della nuova attrezzatura.

Art. 8.

(Modalità di ammissione al contributo statale)

Coloro che intendono avvalersi del disposto di cui al precedente articolo devono avanzare domanda al Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, corredandola, nel termine di 180 giorni dalla data di presentazione, con un dettagliato progetto tecnico e finanziario.

Nei limiti degli stanziamenti stabiliti dal primo comma dell'articolo 11 della presente legge, il Ministro per i trasporti, sentito il Comitato superiore della navigazione interna, decide sull'accoglimento o meno di tali domande in rapporto alle esigenze della navigazione interna nazionale, avuto riguardo alla zona portuale per la quale la nuova costruzione o l'installazione della nuova attrezzatura è stata progettata.

Il Ministro può promuovere e consentire, indicando le modalità e i termini, raggruppamenti di richiedenti ai fini delle nuove costruzioni o attrezzature portuali destinate alla navigazione interna.

Art. 9.

(Condizioni generali per l'effettivo godimento del beneficio)

I lavori per le nuove costruzioni e per l'installazione delle nuove attrezzature portuali di cui all'articolo 7 della presente legge, devono essere iniziati, sotto pena di decadenza dal relativo contributo statale, entro sei mesi dalla data di ammissione a tale contributo. La stessa decadenza si verifica anche quando il committente, pur avendo fatto iniziare i lavori, non presenti al Ministero dei trasporti, entro il predetto termine, copia autentica del contratto stipulato con l'impresa costruttrice e regolarmente registrato.

Le medesime costruzioni e attrezzature portuali sopraddette devono, entro due anni dalla data di ammissione al relativo contributo statale e sotto pena di decadenza dal contributo stesso, avere raggiunto almeno l'80 per cento dello stato di avanzamento. Il Ministro per i trasporti può tuttavia mantenere la corresponsione del contributo statale alle costruzioni e alle attrezzature che al termine del biennio non abbiano raggiunto tale percentuale di avanzamento dei lavori, qualora dagli interessati sia dimostrato che il ritardo non è ad essi imputabile.

Per continuare ad usufruire dell'ottenuto contributo statale fino a completo esaurimento del medesimo, le nuove costruzioni e le attrezzature portuali devono entrare in effettivo esercizio — previa osservanza delle norme stabilite dagli articoli 17, 36 e 37 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631 — nei termini fissati dall'apposito regolamento di attuazione di cui all'articolo 13 della presente legge.

Art. 10.

(Contributo di percorrenza)

Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai natanti a propulsione meccanica, iscritti nei registri degli Ispettorati di porto (o degli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) ed impiegati in servizi di trasporto o di rimorchio sulle vie d'acqua interne, può essere concesso un contributo di percorrenza, da parte dello Stato, in misura non superiore a lire 0,80 per tonn/km utile trasportata o rimorchiata nell'anno precedente. La misura del contributo statale entro il limite massimo suddetto e le modalità di corresponsione del contributo stesso saranno stabilite, a seconda della natura e delle caratteristiche tecniche del trasporto o del rimorchio a cui è adibito il natante, nell'apposito regolamento di attuazione di cui all'articolo 13 della presente legge.

Sono esclusi dal contributo statale di cui al comma primo del presente articolo i natanti adibiti a servizio non di linea per trasporto di persone per conto di terzi.

Art. 11.

(Limiti degli impegni annuali per la corresponsione dei contributi)

Il Ministro per i trasporti è autorizzato a corrispondere i contributi statali previsti dagli articoli 1, 3 e 7 della presente legge nel limite di impegno annuo di lire 50.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1961-62 al 1963-64.

Per la corresponsione dei contributi statali di cui al precedente articolo 10 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.125 milioni che verrà stanziata nel bilancio del Ministero dei trasporti in cinque esercizi finanziari a partire dal 1961-62 in ragione di lire 225 milioni l'anno.

Il Ministro utilizzerà nell'esercizio successivo le somme stanziate e non utilizzate nell'esercizio precedente.

Art. 12.

(Stanziamenti per il pagamento dei contributi)

Alla copertura dell'onere di 275 milioni afferente all'esercizio finanziario 1961-62 e di quello di lire 325 milioni relativo all'esercizio finanziario 1962-63, ai sensi

dell'articolo precedente, si provvederà con riduzione del fondo istituito, per gli stessi esercizi, nei corrispondenti stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

(Regolamento di esecuzione)

Per le disposizioni di attuazione della presente legge sarà provveduto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, con apposito regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 novembre 1962

SEGNI

FANFANI — MATTARELLA — LA MALFA — TRABUCCHI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 14 novembre 1962, n. **1617**.

Disposizione sulle ore d'insegnamento eccedenti l'orario di cattedra negli Istituti di istruzione secondaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'orario d'obbligo nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado è di 18 ore settimanali, fermo quanto disposto per gli orari di cattedra.

Nessun insegnante può svolgere il suo orario normale di cattedra in un numero settimanale di giorni inferiore a 5.

Art. 2.

Negli Istituti e scuole secondarie di ogni ordine e grado il provveditore agli studi, su proposta dei capi d'Istituto, può affidare un insegnamento fino ad un massimo di otto ore settimanali oltre l'orario di cattedra agli insegnanti di ruolo e, subordinatamente e nell'ordine, agli insegnanti incaricati abilitati o forniti del titolo di ammissione all'esame di abilitazione, a condizione che tale insegnamento, facoltativo per i docenti:

a) si riferisca ad un insegnamento nell'ambito della stessa scuola o istituto;

b) non comporti un orario complessivo superiore alle 24 ore settimanali;

c) sia assegnato dopo l'esaurimento di tutte le graduatorie previste dall'ordinanza sugli incarichi e supplenze delle scuole secondarie.

Art. 3.

La prestazione di cui al precedente articolo ha la durata di un anno ed è retribuita per ogni ora fino alle 18 settimanali complessive in ragione di 1/36 e per ogni ora oltre le 18 settimanali in ragione di 1/18 del trattamento spettante all'insegnante, con esclusione della sola aggiunta di famiglia.

Art. 4.

Fermo restando quando disposto per le supplenze saltuarie non superiori a 6 giorni, i capi d'Istituto sono autorizzati a provvedere alle supplenze di maggior durata con personale in servizio nell'Istituto, entro i limiti di cui all'articolo 2.

Le supplenze di cui al comma precedente sono retribuite secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, per il solo periodo in cui le lezioni vengono effettivamente svolte.

Art. 5.

Le norme di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4 sono estese, in quanto applicabili, agli Istituti e scuole d'arte.

Art. 6.

E' abrogata ogni disposizione in contrasto con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 novembre 1962

SEGNI

FANFANI — GUI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 16 novembre 1962, n. **1618**.

Modifica all'art. 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

All'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è aggiunto il seguente capoverso:

« A tal fine i datori di lavoro debbono dichiarare all'atto della presentazione delle richieste, sia nominative che numeriche, se vi siano stati, entro l'anno precedente, dipendenti della stessa qualifica licenziati per riduzione di personale, specificandone i nomi ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 novembre 1962

SEGNI

FANFANI — BERTINELLI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 1962.

Determinazione della denominazione della varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso, la loro ripartizione in gruppi e le caratteristiche di ciascuna varietà.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 della legge 18 marzo 1958, n. 325, concernente la disciplina del commercio interno del riso, e l'art. 1 della legge 5 giugno 1962, n. 586, recante modificazioni alla predetta legge;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

La denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso, la loro ripartizione in gruppi e le caratteristiche di ciascuna varietà, con indicazioni delle tolleranze consentite e dei relativi limiti, sono determinate, per gli effetti della legge 18 marzo 1958, n. 325, modificata dalla legge 5 giugno 1962, numero 586, e per l'annata agraria 1961-62, con le tabelle annesse al presente decreto e firmate dai Ministri proponenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1962

SEGNI

RUMOR — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *novembre* 1962
Registro n. 22 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 175. — ANGELINI

Denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso e loro attribuzioni al gruppo di appartenenza

RISONE	RISO
Gruppo comune o originario:	*Gruppo comune o originario:*
Balilla	Balilla
Balilla a grana grossa o Balilla G.G.	Balilla a grana grossa o Balilla G.G.
Americano 1600	Americano 1600
Pierrot	Pierrot
Razza 253 o Balillone	Razza 253 o Balillone
Gruppo semifino:	*Gruppo semifino:*
Ardizzone Stirpe 136	Ardizzone 253 o Stirpe 136
Maratelli	Maratelli
Precoce Rossi o G. Rossi	Precoce Rossi o G. Rossi
Vialone nano	Vialone nano
Gruppo fino:	*Gruppo fino:*
Gigante Vercelli	Gigante Vercelli
Rinaldo Bersani o R.B.	Rinaldo Bersani o R.B.
Razza 77 o R. 77	Razza 77 o R. 77
Rizzotto	Rizzotto
Vialone	Vialone
Italpatna	Italpatna
Razza 82	Razza 82
Gruppo superfino:	*Gruppo superfluo:*
Arborio	Arborio
Carnaroli	Carnaroli

Caratteristiche dei risi di gruppo comune o originario

Per ogni varietà sono fissati: nome, gruppo, lunghezza, forma, grossezza, perla, striscia, dente, testa, sezione.

Balilla:
Comune - corto - tondo - piccolo - perla laterale poco estesa - striscia breve - dente normale - testa tozza - sezione tondeggiante.

Balilla a grana grossa o Balilla G.G.:
Comune - semilungo - semitondo - medio - perla laterale poco estesa - striscia allungata - dente normale - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Americano 1600:
Comune - corto - tondo - piccolo - perla laterale poco estesa - striscia breve - dente normale - testa normale - sezione tondeggiante.

Pierrot:
Comune - semilungo - semitondo - medio - perla laterale poco estesa - striscia assente - dente sfuggente - testa normale - sezione schiacciata.

Razza 253 *o Balillone*:
Comune - corto - tondo - medio - perla laterale estesa - striscia breve - dente sfuggente - testa normale - sezione tondeggiante.

Caratteristiche dei risi di gruppo semifino

Ardizzone:
Semifino - semilungo - affusolato - medio - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione schiacciata.

Stirpe 136:
Semifino - semilungo - semiaffusolato - medio - perla assente - striscia breve - dente sfuggente - testa normale - sezione tondeggiante.

Maratelli:
Semifino - semilungo - tondo - medio - perla laterale poco estesa - striscia breve - dente pronunciato - testa asimmetrica - sezione tondeggiante.

Precoce Rossi o G. Rossi:
Semifino - semilungo - tondo - medio - perla laterale poco estesa - striscia assente - dente normale - testa normale - sezione tondeggiante.

Vialone nano:
Semifino - semilungo - tondo - medio - perla centrale estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa tozza - sezione tondeggiante.

Caratteristiche dei risi di gruppo fino

Gigante Vercelli:
Fino - lungo - semitondo - grosso - perla centrale estesa - striscia allungata - dente sfuggente - testa normale - sezione tondeggiante.

Rinaldo Bersani o R.B.:
Fino - molto lungo - affusolato - grosso - perla laterale poco estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione schiacciata.

Rizzotto:
Fino - lungo - semiaffusolato - grosso - perla laterale poco estesa - striscia allungata - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Vialone:
Fino - semilungo - tondo - medio - perla centrale estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa normale - sezione schiacciata.

Razza 77 o R. 77:
Fino - lungo - semiaffusolato - grosso - perla laterale poco estesa - striscia breve - dente normale - testa oblunga - sezione schiacciata.

Italpatna:
Fino - lungo - affusolato - medio - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Razza 82:
Fino - molto lungo - affusolato - grosso - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Caratteristiche dei risi di gruppo superfino

Arborio:
Superfino - molto lungo - semitondo - molto grosso - perla centrale estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione schiacciata.

Carnaroli:
Superfino - molto lungo - semiaffusolato - molto grosso perla estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Tolleranze consentite per le varietà di riso

Gruppo comune o originario:

Grane striate rosse	10 %	
Disformità naturali e impurità varietali	15 %	Massimo di impurità varietali 5% sulla varietà dichiarata; ove non dichiarata, l'impurità varietale si riferisce a presenza di risi appartenenti a varietà di gruppo superiore o non classificati.
Grane gessate	3 %	Tali tolleranze sono sommabili fino ad un massimo del 3,5 per cento, fermi restando i massimi per ciascun difetto.
Grane vaiolate	1,20 %	
Grane macchiate	0,30 %	
Grane ambrate	0,20 %	
Grane gialle	—	
Rottura	3 %	

Gruppo semifino:

Grane striate rosse	10 %	
Disformità naturali e impurità varietali	15 %	Massimo di impurità varietali 5%.
Grane gessate	3 %	Tali tolleranze sono sommabili fino ad un massimo del 3,5 per cento, fermi restando i massimi per ciascun difetto.
Grane vaiolate	1,20 %	
Grane macchiate	0,30 %	
Grane ambrate	0,30 %	
Grane gialle	—	
Rottura	3 %	

Limitatamente alla varietà Vialone nano:
la tolleranza di disformità naturali e impurità varietali è elevata al 18 %, fermo restando il massimo di impurità varietali nel 10 % solo nel caso che sia presente almeno nella misura del 5 % riso di varietà Vialone;
la tolleranza di grane gessate è elevata al 3.5 %, conseguentemente la somma dei difetti (grane gessate, vaiolate, macchiate e ambrate) può giungere al 4 %, fermi restando i massimi per ciascun difetto.

Gruppo fino:

Grane striate rosse	10 %	
Disformità naturali e impurità varietali	15 %	Massimo di impurità varietali 5%.
Grane gessate	3 %	Tali tolleranze sono sommabili fino ad un massimo del 3,5 per cento, fermi restando i massimi per ciascun difetto.
Grane vaiolate	1.20 %	
Grane macchiate	0,30 %	
Grane ambrate	0,20 %	
Grane gialle	—	
Rottura	3 %	

Gruppo superfino:

Grane striate rosse	10 %	
Disformità naturali e impurità varietali	18 %	Massimo di impurità varietali 5%.
Grane gessate	3,50 %	Tali tolleranze sono sommabili fino ad un massimo del 4%, fermi restando i massimi per ciascun difetto.
Grane vaiolate	1,20 %	
Grane macchiate	0,30 %	
Grane ambrate	0,20 %	
Grane gialle	—	
Rottura	3 %	

Per tutte le varietà il massimo tollerato di sostanze estranee e di granelle di altro cereale o di suoi derivati commestibili è rispettivamente dell'1 e del 2 per mille.

Nelle varietà vendute come « sottotipo » la percentuale di sostanze estranee consentite non può essedere l'1 per mille, mentre la presenza massima di altro cereale o di suoi derivati commestibili è consentita fino al 4 per mille.

NOTE GENERALI

1. I risi aventi una percentuale di granelle striate rosse superiore al 10% debbono essere venduti come « Risi Ostigliati » senza che tale fatto li faccia ricadere tra i risi sottotipo.

La dichiarazione di riso ostigliato deve essere riportata sulle confezioni in aggiunta alle diciture obbligatorie e con le stesse dimensioni.

2. La percentuale massima di granelle spuntate non deve superare il 10 %.

3. Sulla percentuale di rottura, solo quando è dichiarata, è ammessa una tolleranza di due punti.

4. Le varietà di risone e dei corrispondenti risi nazionali non classificati nella presente tabella possono essere venduti unicamente quali appartenenti al gruppo Comune o originario.

5. Risetti: sono le granelle disformi, anche se spuntate e le granelle gessate o comunque difettate con rottura massima del 10%. Tale prodotto deve essere venduto senza riferimento al nome di riso o a varietà dello stesso.

DEFINIZIONI DEI DIFETTI

a) *Grane striate rosse*. — Sono grane striate rosse quelle granelle che presentano, secondo diversa intensità e tonalità, alcune striature longitudinali di colore rosso dovute a residui di pericarpo.

b) *Disformità naturali*. — Nelle disformità naturali si individuano quelle malformazioni di origine ereditaria o non rispetto alle caratteristiche morfologiche tipiche delle varietà.

c) *Impurità varietali*. — Per impurità varietali è da intendersi la presenza di granelle appartenenti ad altra varietà. La grana striata rossa di altro gruppo è considerata impurità varietale.

d) *Riso spuntato*. — Per riso spuntato si intende quella granella da cui sia stato asportato il dente.

e) *Rottura*. — Per rottura si intende quel riso cui è stata asportata una parte della granella di volume superiore al dente.

f) *Gessato*. — Sono gessate quelle granelle che si presentano opache e farinose; oltre il 40% della loro superficie per la varietà a perla assente; oltre il 70% della loro superficie per la varietà a perla poco estesa; oltre il 90% della loro superficie per la varietà a perla estesa.

g) *Vaiolato*. — Sono vaiolate quelle granelle che presentano un cerchietto ben delimitato di colore scuro e di forma più o meno regolari. Si considerano alla stregua dei vaiolati le granelle che presentano striature nere, leggere, tali da non apparire molto profonde. La striatura e la vaiolatura non devono presentare aloni giallastri o scuri.

h) *Ambrato*. — E' ambrata la granella che ha subito una leggera uniforme alterazione di colorazione in tutta la sua massa. Tale alterazione fa virare leggermente il colore bianco della granella verso il paglierino chiaro.

i) *Macchiato*. — E' macchiata la granella che presenta in un punto circoscritto della sua superficie una evidente alterazione alla normale colorazione. La macchia può essere di vario colore (nerastro, rossiccio, bruno, ecc.). Si calcolano come « macchia » anche le striature nere profonde.

Se la macchia ha una intensità di colorazione (nera, rosa, bruna-rossiccia) tale da spiccare sul fondo del riso in modo molto vivace ed una ampiezza che investa la metà ed oltre della superficie della granella, deve essere calcolata alla stregua del giallo.

l) *Giallo*. — E' gialla la granella che ha modificato sostanzialmente, anche solo in una parte della superficie, il suo colore normale, assumendo varie sfumature di colorazione da quella giallo-limone a quella giallo-arancio.

Vengono calcolate alla stregua del giallo tutte le macchie di colore intenso che superano la metà della superficie della granella.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
RUMOR

Il Ministro per l'industria e il commercio
COLOMBO

(6798)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1961.

Chiusura delle operazioni liquidatorie e approvazione del bilancio finale di liquidazione dell'Ente economico della zootecnia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566 che, istituiti — distinti per settori produttivi a carattere nazionale o per gruppi di produzione affini — enti economici dell'agricoltura, li riunisce in Associazione nazionale, attribuendo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la determinazione delle sfere di competenza dei singoli enti e dell'Associazione;

Visto il decreto 16 luglio 1942, del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 luglio 1942, relativo alla determinazione delle suddette sfere di competenza;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367, con il quale, tra l'altro, viene disposta la soppressione e messa in liquidazione dell'Ente economico della zootecnia istituito con la citata legge 18 maggio 1942, n. 566;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 febbraio successivo, con il quale le operazioni di liquidazione dell'Ente economico della zootecnia sono state avocate al Ministero del tesoro, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 4 dicembre 1956, n. 1404, ed affidate all'apposito Ufficio liquidazioni di cui all'art. 1 della stessa legge;

Visti gli atti della gestione liquidatoria dell'Ente economico della zootecnia;

Accertato che le operazioni di liquidazione dell'Ente suddetto sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'Ente stesso ed approvarsi il relativo bilancio;

Visti il bilancio della liquidazione di cui trattasi e la relazione illustrativa;

Atteso che per l'avanzo finale della liquidazione dell'Ente economico della zootecnia non è prevista specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio dell'Ente economico della zootecnia è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

E' approvato l'unito bilancio finale di liquidazione che presenta un avanzo di L. 100.518.766.

Art. 3.

L'avanzo della liquidazione in L. 100.518.766 è devoluto allo Stato e deve essere versato al fondo di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1961

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1962
Registro n. 32 Tesoro, foglio n. 207. — VENTURA SIGNORELLI

MINISTERO DEL TESORO
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Ufficio liquidazioni

Ente economico della zootecnia in liquidazione

Bilancio finale di liquidazione al 15 novembre 1961

a) SITUAZIONE PATRIMONIALE

Attività realizzate

Cassa e banche	L.	228.225.789
Crediti verso terzi	»	9.091.719
Titoli	»	1.651.500
Depositi cauzionali	»	40.080
Mobili ed arredi	»	716.704
Complesso immobiliare	»	98.198.535
Interessi attivi e proventi vari	»	28.004.464
	L.	365.928.791
Gestione quote integrative	»	37.532.414
	L.	403.461.205

Passività estinte

Debiti verso terzi	L.	188.896.962
Debiti tributari	»	13.086.718
Sovvenzioni a società e gestioni speciali	»	51.957.489
Indennità di licenziamento	»	3.139.821
Spese generali e per il personale	»	8.329.035
	L.	265.410.025
Erario per quote integrative	»	37.532.414
	L.	302.942.439
Avanzo finale di liquidazione	»	100.518.766
	L.	403.461.205

Il capo dell'Ufficio liquidazioni: CORBO

b) CONTO ECONOMICO

Spese e perdite

Sopravvenienze passive:			
Accertamento di nuovi o maggiori debiti verso terzi	L. 18.976.716		
Nuovi o maggiori debiti tributari	» 11.401.225		
Sovvenzioni a società e gestioni speciali	» 51.957.489		
Accertamento del maggior debito verso l'Erario per quote integrative	» 2.041.422		
		L. 84.376.852	
Insussistenze di attività:			
Accertamento di minori crediti verso terzi	L. 33.475.905		
Minor realizzo su titoli	» 510.000		
Minor realizzo su mobili	» 2.783.256		
		» 36.769.161	
Spese:			
Indennità di licenziamento	L. 3.139.821		
Spese generali e per il personale	» 8.329.035		
		» 11.468.856	
			L. 132.614.869
Avanzo finale di liquidazione			» 100.518.766
			L. 233.133.635
Avanzo di liquidazione alla data delle consegne (30 marzo 1957)			L. 166.614.472

Rendite e profitti

Sopravvenienze attive:			
Accertamento di maggiori o nuovi crediti	L. 4.604.102		
Maggior realizzo su titoli	» 1.551.500		
Maggior valore del complesso immobiliare	» 18.060.555		
		L. 24.216.157	
Insussistenze di passività:			
Accertamento di minori debiti verso terzi		» 14.298.542	
Interessi attivi e proventi vari		» 28.004.464	
			» 66.519.163
			L. 233.133.635

Il capo dell'Ufficio liquidazioni: CORBO

(6772)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1962.

Determinazione dei valori, delle caratteristiche tecniche e dei termini di validità e di cambio delle serie di francobolli celebrativi dei Campionati mondiali di ciclismo 1962.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1962, n. 108, con il quale è stata autorizzata, tra l'altro, l'emissione di una serie di francobolli celebrativi dei Campionati mondiali di ciclismo 1962;

Decreta:

Art. 1.

La serie di francobolli di cui alle premesse è composta di tre valori, nei tagli da L. 30, L. 70 e L. 300.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta bianca, liscia, filigranata a tappeto di stelle; formato carta: mm. 40×24; formato stampa: mm. 37×21; la perforatura è formata da quattordici dentelli su due centimetri. Tiratura: 15 milioni di esemplari da L. 30, 10 milioni da L. 70, 2 milioni da L. 300. Colori: L. 30 verde e nero, L. 70 blu e nero, L. 300 arancione e nero.

Le tre vignette sono disposte sul lato lungo del formato e si stagliano con un filetto scuro sul bianco-carta dello spazio riservato alla perforazione.

Il valore da L. 30 presenta la corsa dietro motori; quello da L. 70 la corsa su strada e quello da L. 300 la corsa su pista.

Le leggende sono: « CAMPIONATI MONDIALI DI CICLISMO 1962 » in alto; « POSTE ITALIANE », coi valori rispettivi, in base.

Art. 2.

I francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto saranno validi agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1963 e saranno ammessi al cambio, purchè non sciupati nè perforati, a tutto il 30 giugno 1964.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 agosto 1962

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
CORBELLINI

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1962
Registro n. 31 Uff. risc. poste e telec., foglio n. 224. — ANSALONE

(6747)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1962.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Grosseto ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1963.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1963, presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Grosseto;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52 lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Grosseto è autorizzata ad esigere per l'anno 1963, è stabilita nella misura di L. 2%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1963 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Grosseto sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 14 novembre 1962

p. *Il Ministro:* GASPARI

(6706)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1962.

Approvazione di alcuni tassi di premio non compresi in tariffe di assicurazione attualmente in vigore, presentati dalla Società « Alleanza Assicurazioni », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Alleanza Assicurazioni », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio non compresi in tariffe di assicurazione attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato i tassi di premio non compresi nelle seguenti tariffe di assicurazioni attualmente in vigore, presentati dalla Società « Alleanza Assicurazioni », con sede in Milano:

Tariffa X (M-F), relativa all'assicurazione a premio unico, di una rendita vitalizia differita pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita;

Tariffa X (M-F), relativa all'assicurazione a premio unico, di una rendita vitalizia differita pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita e con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza;

Tariffa N (M-F), relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita pagabile da un epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita;

Tariffa P (M-F), relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita e con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza.

Roma, addì 14 novembre 1962

(6765) p. *Il Ministro*: GASPARI

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1962.

Determinazione del contingente tariffario in esenzione da dazio per i melassi di canna contenenti, in estratto secco, meno di 63 % di saccarosio, destinati alla fabbricazione di surrogati del caffè.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente in esenzione daziaria di melassi di canna contenenti, in estratto secco, meno di 63% di saccarosio, destinati alla fabbricazione di surrogati del caffè, provenienti da Paesi estranei alla Comunità Economica Europea, previsto dalla nota alla voce 17.03-B-II della tariffa dei dazi doganali, è fissato, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1962 in quintali 38.000.

Art. 2.

L'importazione in esenzione da dazio è concessa dal Ministero delle finanze - Direzione generale dogane e imposte indirette, d'intesa col Ministero della industria e del commercio, alle ditte che esercitano l'industria dei surrogati del caffè.

Art. 3.

La dogana di entrata rilascia la bolletta di importazione in esenzione da dazio, col pagamento degli altri diritti accessori ed emette, poi, la bolletta di cauzione per l'inoltro della merce allo stabilimento destinatario appoggiandola all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio.

Art. 4.

L'accertamento dell'impiego nell'uso agevolato è demandato all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Se la merce viene posta subito in lavorazione, l'Ufficio finanziario da scarico alla bolletta di cauzione dopo aver assistito all'impiego del prodotto nella fabbricazione dei surrogati del caffè ed aver redatto analogo processo verbale in duplice copia da sottoscriversi anche dal fabbricante.

Una copia del verbale dovrà essere allegata alla bolletta di cauzione.

Art. 5.

La merce che non sia posta subito in lavorazione dovrà essere immessa in idoneo magazzino, assimilato a quelli doganali di proprietà privata e assunta in carico dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, il quale curerà la restituzione del certificato di scarico alla dogana.

Per l'estrazione del prodotto dal magazzino deve essere richiesto l'intervento dell'Ufficio suddetto il quale dovrà anche assistere all'impiego della quantità di merce così estratta nella lavorazione agevolata.

L'avvenuto impiego del prodotto nella preparazione dei surrogati di caffè dovrà risultare da apposito verbale da redigersi in concorso con il fabbricante.

Detto verbale serve per lo scarico della corrispondente quantità di merce dal registro di deposito cui deve essere unito.

Art. 6.

La dogana, ricevuto il certificato di scarico, e, nel caso di cui al precedente art. 3, la figlia della bolletta di cauzione corredata dal verbale di accertato impiego della merce, svincola la garanzia prestata per la spedizione cauzionale.

Art. 7.

Non è ammessa la riesportazione dei melassi di canna di cui al precedente art. 1 se gli stessi non siano stati sottoposti alla trasformazione prevista o assoggettati al relativo dazio d'importazione.

Art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 novembre 1962

(6799) *Il Ministro*: TRABUCCHI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 7 novembre 1962 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor avv. Giovanni Dore, Console onorario del Belgio a Cagliari.

(6635)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Genetica » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Pavia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pavia, è vacante la cattedra di « Genetica » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6867)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1962, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1962, registro n. 21, foglio n. 9, su proposta del Ministero per l'agricoltura e le foreste, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dalla Cooperativa « Il Lavoro Agricolo » a r. l., di Talamone, in data 12 aprile 1954, avverso il decreto del Prefetto della provincia di Grosseto 3 ottobre 1953, n. 23729, concernente la revoca della concessione disposta a favore della Cooperativa ricorrente, con decreto prefettizio 3 aprile 1950, n. 7304, di terre incolte di proprietà del sig. Armando Armenti.

(6857)

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1962, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1962, registro n. 21, foglio n. 5, su proposta del Ministero per l'agricoltura e le foreste, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dalla Cooperativa « Il Lavoro Agricolo » a r. l., di Talamone, in data 17 aprile 1954, avverso il decreto del Prefetto della provincia di Grosseto 19 ottobre 1953, n. 23731, concernente la revoca della concessione disposta a favore della Cooperativa ricorrente, con decreto prefettizio 3 aprile 1950, n. 7306, di terre incolte di proprietà del sig. Biozzi Silvio.

(6858)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 225

Corso dei cambi del 29 novembre 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,92	620,99	621 —	621 —	620,98	620,95	620,995	620,95	621 —	621 —
$ Can.	576,32	576,75	576,75	576,825	576,05	576,77	576,85	576,60	576,65	576,75
Fr. Sv.	143,82	143,88	143,88	143,86	143,86	143,87	143,87	143,85	143,87	143,87
Kr. D.	89,89	89,90	89,92	89,905	89,85	89,90	89,895	89,85	89,90	89,90
Kr. N.	86,96	86,96	86,98	86,975	86,90	86,97	86,96	86,95	86,97	86,97
Kr. Sv.	120,02	119,90	119,90	119,95	119,90	119,99	119,92	120 —	120 —	120 —
Fol.	172,59	172,45	172,48	172,49	172,40	172,46	172,47	172,50	172,46	172,40
Fr. B.	12,47	12,483	12,485	12,4825	12,485	12,48	12,482	12,48	12,48	12,485
Fr. Fr. (N.F.)	126,72	126,74	126,75	126,735	126,70	126,74	126,74	126,70	126,74	126,75
Lst.	1740,74	1740,55	1740,75	1740,80	1740 —	1740,55	1740,65	1740,80	1740,70	1740,75
D.m. occ.	154,92	155,15	155,18	155,17	155,12	155,05	155,165	155 —	155,06	155,16
Scell. Austr.	24,03	24,03	24,035	24,035	24 —	24,03	24,0345	24,03	24,03	24,04
Escudo Port.	21,70	21,70	21,72	21,71	21,75	21,70	21,7075	21,70	21,70	21,70

Media dei titoli del 29 novembre 1962

Rendita 5 % 1935	109,375
Redimibile 3,50 % 1934	94,425
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,15
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,475
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,325
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,40
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,175
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	101,925
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,55
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103,375
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,50
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,275
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	104 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	103,35
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,575

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 novembre 1962

1 Dollaro USA	620,997
1 Dollaro canadese	576,837
1 Franco svizzero	143,865
1 Corona danese	89,90
1 Corona norvegese	86,967
1 Corona svedese	119,935
1 Fiorino olandese	172,48
1 Franco belga	12,482
1 Franco nuovo (N.F.)	126,737
1 Lira sterlina	1740,725
1 Marco germanico	155,167
1 Scellino austriaco	24,035
1 Escudo port.	21,709

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso pubblico per esami a sessantaquattro posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale direttivo dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 25 luglio 1910, n. 575, che approva il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami a posti di consiglieri di terza classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;

Vista la legge 19 ottobre 1959, n. 928;

Vista la legge 8 marzo 1958, n. 194;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1948, n. 1581, la legge 1° febbraio 1960, n. 67, e il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sessantaquattro posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

L'Amministrazione, inoltre, si riserva di avvalersi della facoltà di cui all'art. 3 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti di uno dei seguenti titoli di studio:

laurea in giurisprudenza;

laurea in scienze politiche e politico-sociali;

laurea in economia e commercio;

laurea in scienze coloniali conseguita presso l'Istituto orientale di Napoli;

laurea in scienze economico-marittime rilasciata dall'Istituto universitario navale di Napoli.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere di concetto che non siano in possesso di uno dei predetti titoli di studio purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado.

Va tenuto conto della frequenza e dell'esito dei corsi di integrazione previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità nel seguente ordine:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini;

d) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulti a suo carico sul certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio posseduto, l'istituto che lo ha rilasciato nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso che il cambio di residenza sia avvenuto da meno di un anno;

i) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni;

m) le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Coloro che hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età indicato nel successivo art. 5 dovranno inoltre dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di uno dei titoli di cui al medesimo art. 5.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo nè di quelle con firma non autenticata o non recanti il visto ai sensi dei precedenti commi.

Art. 4.

A' termini dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, e del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n. 1507, un decimo dei posti messi a concorso è riservato a favore dei candidati che avranno superato la prova scritta ed orale facoltativa di tedesco e che siano risultati idonei nelle prove obbligatorie.

Coloro che intendano sostenere le cennate prove di lingua tedesca dovranno farne espressa menzione nella domanda di partecipazione al concorso e saranno chiamati a sostenere una prova scritta consistente in una traduzione dalla lingua italiana in lingua tedesca nonchè una prova orale.

Art. 5.

Per partecipare al concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) essere cittadino italiano;

2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che a norma delle vigenti disposizioni di legge ne impediscano il possesso;

4) essere in possesso di uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2;

5) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

6) aver compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato i 32 tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo ordinario o di ruolo aggiunto, nel quale caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di 32 anni è elevato:

1) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine da territori esteri;

c) per gli alto-atesini o persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo,

Tarvisio o nei Comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate o siano reduci dalla prigionia, semprechè abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana ed inoltre, che non abbiano partecipato ad azioni anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

2) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sul sopraindicato limite massimo di età pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

3) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il tremine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. La elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non superino i 40 anni di età;

4) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 45 anni per coloro che rivestano la qualifica di mutilato ed invalido di guerra e per servizio, o di mutilato ed invalido per la lotta di liberazione o di invalido o di mutilato per fatti di guerra, o per i fatti di Mogadiscio, mentre per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, nonchè per i capi famiglia numerosa detto limite di età è elevato a 39 anni;

5) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 6.

Le domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui all'art. 3 del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 7.

Non potranno partecipare al concorso oggetto del presente decreto, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Art. 8.

L'Amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato dal Ministro.

Art. 9.

Gli esami avranno luogo in Roma, e consteranno di quattro prove scritte e di una orale sulle materie appresso elencate, nonchè delle prove di cui all'art. 4 per coloro che avranno chiesto di sostenerle.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova scritta di tedesco non si intenderà superata se il candidato non ottenga almeno i 7/10. Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione della avvenuta ammissione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere la prova stessa.

La prova orale obbligatoria e quella facoltativa di lingua tedesca non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in esse la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo della Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quelle orali.

Art. 10.

Per sostenere le prove scritte i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di ogni altro, di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata da L. 100, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un mese;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), non devono essere scaduti pel decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 11.

La Commissione esaminatrice sarà composta da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi e ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove d'esame e due impiegati della carriera direttiva dell'Amministrazione, con la qualifica non inferiore a direttore di divisione. Potrà essere aggregato un membro per l'esame di lingua tedesca.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

Art. 13.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della richiesta che sarà loro rivolta dalla Direzione generale medesima, i documenti che ritengano necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina e di cui intendano avvalersi.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra o per servizio e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918, la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare 1922, in carta bollata da L. 100. Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante la presentazione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 100 dalle autorità marittime competenti;

b) gli alto-atesini di cui alla lettera *c*) dell'art. 5 i documenti di rito;

c) gli ex legionari fiumani, il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 100;

d) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 100;

e) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani-combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, 19 marzo 1948, n. 241, e alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/OD n. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

f) i reduci dalla deportazione o dall'internamento, apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

g) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale della Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalidi;

h) i mutilati e gli invalidi per servizio, il libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito con il decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*);

i) gli orfani dei caduti della guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dall'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e gli orfani dei caduti per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza per gli orfani di guerra;

l) i figli dei mutilati e degli invalidi per la guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e per la guerra 1940-43 e per la guerra di liberazione, ovvero, per la lotta di liberazione, ovvero i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra, la dichiarazione mod. 69, rilasciata in bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile;

m) gli orfani dei caduti per servizio, il certificato previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure in mancanza una dichiarazione della Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

n) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dei territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

p) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, la attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 100;

q) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

r) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in bollo da L. 100;

s) i coniugati ed i vedovi con prole lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante per i capi di famiglia numerosa che la famiglia stessa è composta di almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i caduti in guerra.

Art. 14.

La graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto Ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizioni dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego.

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni 30, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica, su carta da bollo da L. 200, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente articolo 2, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

4) certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause, che, a' termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso, è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

6) certificato medico su carta bollata da L. 100, attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

visto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 24 febbraio nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra o per gli invalidi dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura o del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se lo aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti:

per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o debbono prestare servizio militare;

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciati dal Distretto militare competente;

se assegnati in forza alle Capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dalla Capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

b) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva;

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre); certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una Capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero analogo certificato, rilasciato dalla Capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire su carta bollata da L. 200, una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica e dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella b) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Art. 15.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) del precedente art. 14 e alla lettera s) dell'art. 13 debbono essere di data anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui agli articoli 13 e 14.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Art. 16.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale (Divisione I), dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'Amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno.

Art. 17.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 18.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'Amministrazione di cui agli articoli 3 ed 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 19.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 13 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova, e ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova, un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, nonchè l'assegno mensile di cui alla legge 19 aprile 1962, n. 174.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo, con lo stipendio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 20.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 21.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 ottobre 1962

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1962
Registro n. 39, foglio n. 66

PROGRAMMA D'ESAME

Prove scritte:

1) diritto civile;
2) diritto amministrativo;
3) economia politica;
4) diritto costituzionale;
5) traduzione di un brano dalla lingua italiana alla lingua tedesca (facoltativa).

Prova orale:

La prova orale, oltre che sulle materie sopraindicate, verterà sulle seguenti:

1) elementi di procedura civile;
2) elementi di diritto e procedura penale;
3) diritto pubblico e privato internazionale;
4) scienza delle finanze;
5) nozioni sulla contabilità ed amministrazione del patrimonio dello Stato;
6) nozioni intorno alle principali leggi sulle materie attinenti alle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici;
7) nozioni di statistica teorica e applicata;
8) nozioni sulle norme concernenti il traffico e la circolazione.

Roma, addì 2 ottobre 1962

Il Ministro: SULLO

(6350)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Diario delle prove scritte del concorso per esame a trentuno posti di consigliere di seconda classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici (tabella D) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Le prove scritte del concorso per esame a trentuno posti di consigliere di seconda classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici (tabella *D*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale del 21 marzo 1962, n. 1014, avranno luogo in Roma, presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, viale Trastevere n. 189, nei giorni 9, 10 e 11 gennaio 1963, con inizio alle ore otto e trenta.

(6827)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Trento.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 121 del 14 dicembre 1961, con cui è stato indetto un concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Trento;

Viste le designazioni dell'Ordine dei veterinari della provincia di Trento e dei Comuni interessati;

Visto l'art. 47 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visti gli articoli 4 n. 12 e 13 dello Statuto d'autonomia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1958, n. 307;

Vista la legge regionale 5 gennaio 1954, n. 1;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1428 del 26 settembre 1962;

Decreta:

E' costituita, come segue, la Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Trento:

Presidente:

Moligoni prof. dott. Decio, Assessore alla previdenza sociale e sanità.

Componenti:

Fava dott. Angelo, veterinario provinciale di Trento;

Seren dott. prof. Ennio, docente in clinica medica veterinaria di Milano;

Menzani dott. prof. Cesare, docente in patologia generale e anatomia patologica di Padova;

Corradini dott. Giovanni, veterinario condotto di Trento.

Segretario:

Donati dott. Piergiorgio, funzionario dell'Amministrazione regionale.

Ai predetti componenti la Commissione sarà corrisposto il trattamento economico previsto dalla legge regionale 5 gennaio 1954, n. 1;

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e avrà la sua sede in Trento.

Il presente decreto verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Amministrazione.

La spesa di L. 100.000 (centomila) sarà impegnata sul cap. 33 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trento, addì 8 ottobre 1962

Il Presidente: DALVIT

(6793)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Trento

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 93 del 5 ottobre 1961, con cui è stato indetto un concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Trento;

Viste le designazioni dell'Ordine dei medici della provincia di Trento e dei Comuni interessati;

Visto l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visti gli articoli 4 n. 12 e 13 dello Statuto d'autonomia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1958, n. 307;

Vista la legge regionale 5 gennaio 1954, n. 1;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1437 del 26 settembre 1962;

Su proposta dell'Assessore alla previdenza sociale e sanità;

Decreta:

E' costituita, come segue, la Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Trento:

Presidente:

Moligoni prof. dott. Decio, Assessore alla previdenza sociale e sanità.

Componenti:

Colombini dott. Marino, medico provinciale di Trento;

Bovo prof. dott. Guerrino, primario medico dell'Ospedale civile di Rovereto;

Manara prof. dott. Giovanni, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Trento;

Bonomi dott. Giacomo, medico condotto.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Piergiorgio Donati, funzionario dell'Amministrazione regionale.

Ai predetti componenti la Commissione sarà corrisposto il trattamento economico previsto dalla legge regionale 5 gennaio 1954, n. 1;

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e avrà la sua sede in Trento.

Il presente decreto verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Amministrazione.

La spesa di L. 100.000 (centomila) sarà impegnata sul cap. 33 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trento, addì 8 ottobre 1962

Il Presidente: DALVIT

(6794)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Trento

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 125 del 21 dicembre 1961, con cui è stato indetto un concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Trento;

Viste le designazioni dell'Ordine dei medici della provincia di Trento e dei Comuni interessati;

Visto l'art. 50 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visti gli articoli 4 n. 12 e 13 dello Statuto d'autonomia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1958, n. 307;

Vista la legge regionale 5 gennaio 1954, n. 1;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1438 del 26 settembre 1962;

Su proposta dell'Assessore alla previdenza sociale e sanità;

Decreta:

E' costituita, come segue, la Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Trento:

Presidente:

Moligoni prof. dott. Decio, Assessore alla previdenza sociale e sanità.

Componenti:

Colombini dott. Marino, medico provinciale di Trento;

Cirolini dott. prof. Walter, specialista in ostetricia e ginecologia, libero professionista di Trento;

Marchesoni prof. dott. Mario, primario ostetrico dell'Ospedale civile di Trento;

Micheloni Tomasi Cesarina, ostetrica condotta.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Piergiorgio Donati, funzionario dell'Amministrazione regionale.

Ai predetti componenti la Commissione sarà corrisposto il trattamento economico previsto dalla legge regionale 5 gennaio 1954, n. 1;

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e avrà la sua sede in Trento.

Il presente decreto verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Amministrazione.

La spesa di L. 100.000 (centomila) sarà impegnata sul cap. 33 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trento, addì 8 ottobre 1962

Il Presidente: DALVIT

(6795)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1532 del 4 aprile 1962, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1961;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso;

Viste le designazioni fatte dall'ordine dei medici della Provincia e dai Comuni interessati;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958 n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti nella provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1961, è così costituita:

Presidente:

Culcasi dott. Filippo, vice prefetto.

Componenti:

Facchini dott. Valentino, medico provinciale;

Peruzzo prof. Luciano, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Fermo;

Marconi prof. Federico, primario medico dell'Ospedale civile di Ascoli Piceno;

Pagani dott. Ennio Severo, medico condotto di S. Vittoria in Matenano.

Segretario:

De Rosa dott. Carlo, consigliere di 3ª classe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio.

Ascoli Piceno, addì 20 novembre 1962

Il medico provinciale: FACCHINI

(6755)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VENEZIA

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario condotto del comune di Iesolo

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 10 giugno 1960, n. 1886, con il quale fu bandito il pubblico concorso per esami e titoli per il posto di veterinario condotto del comune di Iesolo, vacante al 30 novembre 1959;

Vista la graduatoria finale dei partecipanti al concorso rassegnata dalla Commissione giudicatrice;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei al concorso di cui alle premesse:

1. Colonna Bruno	punti	61,273	su 100
2. Viola Carlo	»	59,921	»
3. Stefanon Giovanni	»	59,177	»
4. Magnolato Giovanni	»	57,756	»
5. Ramacciotti Tiziano	»	54,930	»
6. Della Savia Mario	»	54,621	»
7. Bruni Bruno	»	52,929	»
8. Ventriglia Francesco	»	52,665	»
9. Rimondi Cesare	»	49,427	»
10. Pagavino Giorgio	»	49,170	»
11. Borsato Antonio	»	48,870	»
12. Guarin Renato	»	48,679	»
13. Ivis Renato	»	48,014	»
14. Greco Iseo	»	46,244	»
15. Pancotto Giacomo	»	45,945	»
16. Bojan Erasmo	»	45,030	»
17. Fioretto Antonio	»	44,331	»
18. Michieletto Vittorio	»	43,956	»
19. Baldi Guido	»	40,500	»
20. Lombardo Bruno	»	40,500	»

21. Berto Corrado . . . . . . punti 40,250 su 100
22. Burgnich Bruno . . . . . . » 40,070 »
23. Chiorboli Angelo . . . . . » 40,000 »
24. Della Bianca Dino . . . . . » 40,000 »
25. Ferrari Andrea . . . . . . » 39,500 »
26. Corbellini Arnaldo . . . . . » 39,500 »
27. Miani Mario . . . . . . » 39,000 »
28. Locatelli Alessandro . . . . . » 39,000 »
29. Craighero Italo . . . . . . » 38,500 »
30. Caucig Francesco . . . . . » 38,500 »
31. Bonvento Cirillo . . . . . . » 38,500 »
32. Galante Giovanni . . . . . » 38,000 »
33. Curti Giulio . . . . . . » 37,500 »
34. Gagliardi Matteo . . . . . » 37,500 »
35. Rosin Attilio . . . . . . » 37,500 »
36. Rugo Luigi . . . . » 37,500 »
37. Fava Giancarlo . . . . . . » 37,500 »
38. Simio Carmelo . . . . . . » 37,000 »
39. Beretti Claudio . . . . . . » 36,500 »
40. Picchioni Luciano . . . . . » 36,500 »
41. Frigato Almerino . . . . . » 36,500 »
42. Perazzolo Urbano . . . . . » 36,000 »
43. Poli Bruno . . . . » 36,000 »
44. Ragni Luigi . . . . . . » 35,755 »

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'Ufficio ed a quello del comune di Iesolo.

Venezia, addì 15 novembre 1962

Il veterinario provinciale: LAMA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 15 novembre 1962, pari numero, che approva la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso per esami e titoli al posto di veterinario condotto del comune di Iesolo;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Bruno Colonna, primo classificato nel concorso di cui alle premesse, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Iesolo.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'Ufficio ed a quello del comune di Iesolo.

Venezia, addì 18 novembre 1962

Il veterinario provinciale: LAMA

(6695)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TORINO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario sottocapo divisione - direttore del macello e del mercato bestiame presso il civico Servizio d'igiene e sanità del comune di Torino.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 8590 in data 28 dicembre 1960, con il quale venne indetto un pubblico concorso per il conferimento del posto di veterinario sottocapo divisione - direttore del macello e del mercato bestiame presso il civico Servizio di igiene e sanità del comune di Torino;

Visti gli articoli 47 e 65 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 13 del precitato decreto Presidenziale n. 854, che modifica l'art. 47 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, per quanto riguarda la scelta del componente la Commissione giudicatrice di cui alla lettera C);

Viste le designazioni del prefetto e le terne proposte dal competente organo di categoria e dal Comune interessato;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di veterinario sottocapo divisione - direttore del macello e del mercato bestiame presso il civico Servizio d'igiene e sanità del comune di Torino è costituita come segue:

Presidente:

Veglia dott. Giacomo, vice prefetto;

Componenti:

Lombardo dott. Antonino, veterinario provinciale;

Bisbocci prof. Giovanni, docente in patologia generale e anatomia patologica veterinaria;

Messieri prof. Albino, docente in clinica medica veterinaria;

Fenoglio dott. Pier Arrigo, veterinario condotto.

Segretario:

Caputo dott. Nicola, consigliere di 1ª classe della prefettura di Torino.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura.

Torino, addì 13 novembre 1962

Il veterinario provinciale: LOMBARDO

(6754)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.